

FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPO FATTURE / SBF

Prodotto destinato a “non Consumatori” ai sensi della normativa Banca d'Italia (Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari del 29 luglio 2009, e successive modifiche).

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei Soc. Coop.

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A163648 - Iscritta all'Albo delle banche al n. 5486
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta ad attività di direz. e coord. della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Aderente ai Fondi: Nazionale di Garanzia - dei Depositanti del Credito Cooperativo - di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo - Temporaneo del Credito Cooperativo - di Garanzia Istituzionale
Iscrizione al Registro delle Imprese di Caltanissetta e Codice Fiscale n. 01617330855
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

Sede legale e direzione Viale della Repubblica, 4 - 93013 Mazzarino (CL)

Tel. 0934381105 - Fax: 0934384895

E-mail: segreteria@bccmazzarino.it

Sito web: www.bccdeicastelliedegliiblei.it

Cod. ABI 07078 – Cod. SWIFT CCRTIT2TIBL

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Con il servizio di **Anticipo Fatture** la banca concede al Cliente un'apposita linea di credito, al fine di permettere al cliente di monetizzare anticipatamente i crediti vantati nei confronti di debitori, a fronte dei quali è stata emessa regolare fattura.

L'importo delle fatture viene anticipato, di norma, in misura pari al 70%.

Le modalità di concessione della linea di credito sono due:

- l'attivazione di un'apertura di credito in conto corrente, pari al controvalore delle fatture presentate;
- l'accreditamento in conto corrente dell'importo delle fatture e contestuale addebito su di un conto anticipi di apposita apertura. Sul conto anticipi vengono poi accreditati i pagamenti delle fatture anticipate; l'operazione si conclude mediante giro al conto ordinario della differenza fra l'importo accreditato e quello anticipato.

Con il servizio di **Anticipo SBF** la banca concede al Cliente un'apposita linea di credito, al fine di monetizzare anticipatamente i crediti vantati nei confronti dei propri debitori, certificati da Ricevute Bancarie (Ri.ba.)

Le modalità di concessione della linea di credito prevedono l'accreditamento in conto corrente dell'importo delle Ri.ba. e contestuale addebito su di un conto anticipi di apposita apertura. Sul conto anticipi vengono poi accreditati i pagamenti delle Ri.ba. anticipate, con svincolo progressivo della posizione debitoria; l'operazione si conclude mediante giro al conto ordinario della differenza fra l'importo accreditato e quello anticipato.

I contratti di Anticipo Fatture / Anticipo SBF prevedono la cessione pro-solvendo del credito: la titolarità del credito rappresentato dalle fatture o dalle Ri.Ba. è trasferita alla banca. Il cedente garantisce la solvenza del debitore, quindi in caso di inadempimento di quest'ultimo, la banca potrà rivalersi anche sul cedente.

Le operazioni di anticipo si possono concludere:

- con il regolare pagamento da parte del debitore alla scadenza;
- con il riaddebito dell'importo del credito sul conto del Cliente, in caso di insolvenza del debitore, con obbligo del Cliente di provvedere alla relativa copertura.

PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- mancato pagamento da parte del debitore alla scadenza.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

Anticipo Fatture - importo massimo	fino al 70% delle fatture ammesse
Anticipo SBF - importo massimo	nessun limite massimo
TASSI	
Tassi DARE / Tassi S.B.F.	SOCI: 7,00% NON SOCI: 7,50%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di anticipi e sconti commerciali può essere consultato in filiale e sul sito www.bccdeicastelliedegliiblei.it.

SPESE	
SPESE PRIMA ISTRUTTORIA	
COMMISSIONI	€ 2,00
ESTINZIONE	€ 0,00
SPESE PER LIQUIDAZIONE	€ 0,00
PENALE UTILIZZO C/C	€ 0,00
SPESE PER ASSICURAZIONE	€ 0,00
NUMERO MAX SPESE OPERAZ.	€ 0,00
SPESA ESTRATTINO SPORTELLO	€ 0,00
SPESE PER OPERAZIONI A SPORTELLO	€ 0,00
PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA	€ 0,00
STAMPA ELENCO CONDIZIONI	€ 0,00
TRASP. INFO PRECONTRATTUALE	€ 0,00
TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA	POSTA: € 2,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 2,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

GIORNI	
GIORNI BANCA	Per la determinazione del netto ricavo / anticipazione degli effetti SBF, vengono conteggiati, oltre al giorno in cui si dà corso all'operazione, n. 1 giorno fisso
VALUTA	In giornata
DISPONIBILITÀ	In giornata
Riferimento calcolo interessi	ANNO CIVILE
Conteggio interessi dare	ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

In caso di recesso della banca, il periodo di preavviso al cliente è di 2 mesi.

In caso di recesso del cliente, il periodo di preavviso alla banca è di 1 giorno.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il termine entro cui la Banca procede al calcolo del saldo di chiusura, cambia in funzione dei servizi collegati al conto corrente:

- nessun servizio: 3 giorni lavorativi;
- deposito di titoli a custodia e amministrazione: 2 giorni lavorativi salva la definizione delle operazioni in corso;
- convenzione di assegno: 3 giorni lavorativi, decorrenti: dalla restituzione alla Banca dei moduli non utilizzati oppure, se successiva, dalla data di addebito sul conto degli assegni ancora in circolazione alla data di efficacia del recesso;
- *virtual banking con token*: 3 giorni lavorativi decorrenti dalla restituzione del token;
- carta di debito: 10 giorni lavorativi;
- servizi di addebito diretto (utenze collegate): 10 giorni lavorativi;
- carta di credito, tempo necessario massimo richiesto: 60 giorni lavorativi.

Successivamente al calcolo del saldo suddetto, è possibile procedere all'effettiva chiusura del rapporto, con conseguente obbligo per ognuna delle parti di corrispondere all'altra quanto dovuto.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Viale della Repubblica, n. 4, 93013 Mazzarino CL), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. I reclami possono essere presentati sia a mezzo fax (n. 0934.384895), sia a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata all'ufficio suddetto, ovvero consegnati a mano presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica all'indirizzo reclami@bccmazzarino.it o all'indirizzo di PEC bccmazzarino@legalmail.it.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

Ai fini del rispetto della normativa riguardo alla mediazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28, e delle successive modifiche della legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare ricorso all'autorità, il Cliente e la Banca dovranno esperire il procedimento di mediazione, ricorrendo, presso le opportune sedi di competenza territoriale, alternativamente:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure 54, 00186 Roma - tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it ;
- ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

Nell'ambito delle disposizioni relative alla prestazione di Servizi di pagamento, la disciplina di cui sopra è integrata come segue:

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

LEGENDA

BIC	Codice alfabetico o alfanumerico che individua in modo univoco le istituzioni finanziarie sulla rete SWIFT (primario vettore internazionale di messaggi interbancari di tipo finanziario).
Capitalizzazione degli interessi	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
Cliente al dettaglio	I Consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le Microimprese.
Cliente che non riveste la qualifica di cliente al dettaglio	Cliente utilizzatore di servizi di pagamento che non rientra nella categoria di Cliente al dettaglio, come ad esempio le Imprese che occupano 10 o più addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo pari o superiore a 2 milioni di euro.

Commissione onnicomprensiva	v. Commissione unica sugli affidamenti
Commissione unica sugli affidamenti	Importo addebitato a titolo di corrispettivo per la messa a disposizione di somme sul conto corrente del cliente.
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Giornata operativa	Il giorno in cui la banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.
IBAN	Codice strutturato e alfanumerico che individua a livello istituzionale e in modo univoco il conto del cliente. Esso viene attribuito dalle banche (in particolare di Paesi europei) alla propria clientela e rappresenta le coordinate bancarie internazionali. L'IBAN è riportato sugli estratti conto.
Microimpresa	Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Operazione di pagamento	L'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario.
Pagatore	La persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
SEPA	Acronimo per Single Euro Payment Area (area unica di pagamenti in euro) iniziativa del sistema bancario europeo, riunito nell'EPC. Scopo ed obiettivo della SEPA è la standardizzazione dei sistemi e dei mezzi di pagamento europei a beneficio di tutti i cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni dell'area SEPA (che comprende i Paesi UE, l'Islanda, la Norvegia il Liechtenstein e la Svizzera).
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione allo sconfinamento in assenza di fido. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.)	Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità - se inferiore all'anno - di capitalizzazione degli interessi.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Valute	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi.